

REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/93 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1993****che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone costiere della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3781/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità di alcuni Stati membri hanno chiesto che siano apportate modifiche all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 relativamente ai pescherecci che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento; che tali modifiche riguardano la sostituzione, l'aggiunta e/o la radiazione di

pescherecci, nonché le caratteristiche tecniche di alcune delle imbarcazioni figuranti nell'elenco; che le richieste di modifica presentate dalle autorità nazionali recano tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di dette informazioni emerge la loro conformità con le disposizioni precitate e che è pertanto necessario modificare l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 73.